



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N. 15 DEL 31/03/2021

OGGETTO: provvedimenti covid 3, 4 e 5 aprile 2021

IL SINDACO

- Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid 19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunta livello globale;
- Visto, da ultimo, il DPCM 2 marzo 2021 contenente le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
- Visto il D.L. 30/2021 vigente dal 13/03/2021;
- vista l'Ordinanza nr.88/2021 emanata dal Presidente della Regione Puglia secondo cui resta ferma la possibilità per i Comuni di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza rispetto al rischio da fronteggiare;
- dagli ultimi dati emerge che il numero dei positivi nel nostro Comune ha abbondantemente superato la soglia individuata dalle Autorità nazionali (250 positivi per 100.000 abitanti), con un andamento crescente (attualmente abbiamo 57 positivi su 87 persone in isolamento fiduciario);
- si ritiene necessario, al fine di limitare il propagarsi del virus, integrare l'adozione di misure temporaneamente più restrittive coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM 2 marzo 2021 prevedendo il divieto di spostamento per raggiungere le "seconde case" anche in ambito comunale (come peraltro preannunciato verbalmente nell'ultimo incontro del CPOSP del 22.3.2021 qualora si fosse verificato un aumento dei contagi);

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

per i giorni 3, 4 e 5 aprile 2021

1. È fatto divieto di spostamento ai residenti nel Comune di San Pietro Vernotico per raggiungere le seconde case ubicate sul territorio di San Pietro Vernotico, siano esse case

sparse o ubicate nella marina di Campo di Mare. Resta fermo, naturalmente, il divieto disposto, sempre con riferimento alle seconde case, con ordinanza 88/2021 dal Presidente della Regione Puglia;

2. E' consentito il transito in tali aree se giustificato da ragioni di necessità ed urgenza, qualora si renda necessario eseguire lavori indifferibili a tutela della pubblica e privata incolumità od igiene. Sono esonerati dal divieto di spostamento e transito i residenti in Campo di Mare, chi vi dimora stabilmente (nei limiti consentiti dalla normativa vigente), chi vi dimora in quanto in quarantena Covid, i tecnici Enel, Aqp o alle dipendenze di Enti che gestiscono pubblici servizi, i dipendenti comunali se chiamati in relazione a servizi urgenti in regime di reperibilità, gli operatori della ditta affidataria del servizio igiene urbana (anche ai fini dello svolgimento del servizio), gli appartenenti alla Capitaneria del Porto ed a tutte le Forze dell'ordine, i sanitari, i medici di famiglia chiamati a prestare soccorso ed assistenza, le guardie giurate alle dipendenze di Istituti di vigilanza operanti sul territorio. Allo stesso modo è consentito di potersi recare nei giorni predetti presso le seconde case qualora ivi dimorino familiari in quarantena, al solo fine di assicurare loro quanto necessario;
3. il divieto previsto con il presente atto non opera nei confronti di soggetti portatori di patologie dello spettro autistico, residenti in San Pietro Vernotico, e dei loro accompagnatori i quali provvederanno ad autocertificare, in caso di controllo, la sussistenza dei presupposti che giustificano il transito, la sosta e la permanenza nelle zone ed abitazioni interessate alla presente ordinanza, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale nonché da precedenti ordinanze emesse dal Sindaco;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza al Prefetto di Brindisi, alle Forze di Polizia , ivi compresa la Polizia Locale del Comune di San Pietro Vernotico

DA' MANDATO

Alla Polizia Locale, per gli adempimenti conseguenti;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente ivi compresa la denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p..

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale, app municipium

IL SINDACO
Pasquale Rizzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno _____ e vi rimarrà per _____ giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì _____

IL MESSO COMUNALE
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in _____ io sottoscritto ho notificato il presente atto al sig. _____ consegnandone copia a mani _____

IL RICEVENTE

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.